

Guida alle assistenze  
aggiornata al 30/06/2020

---



[www.cassaedilebrescia.it](http://www.cassaedilebrescia.it)

**CAPE - CASSA EDILE BRESCIA**  
Via Oberdan 122 - 25128 Brescia  
tel. 030289061 fax 0303756321

codice fiscale 80010870170  
[cassaedilebrescia.BS00@infopec.cassaedile.it](mailto:cassaedilebrescia.BS00@infopec.cassaedile.it)  
[info@cassaedilebrescia.it](mailto:info@cassaedilebrescia.it)

**Apertura al pubblico**  
da lunedì a venerdì  
8.00-12.30 14.30-17.30

mail

[lavoratori@cassaedilebrescia.it](mailto:lavoratori@cassaedilebrescia.it)  
[appalti@cassaedilebrescia.it](mailto:appalti@cassaedilebrescia.it)  
[denunce@cassaedilebrescia.it](mailto:denunce@cassaedilebrescia.it)

GNF / APE / Assistenze / Vestiario / CU  
PREVEDI / DURC  
Malattie e infortuni / Denunce contributive



**EDILAPP**  
[Edilapp.cfp.it](http://Edilapp.cfp.it)

Indirizzi utili	pag. 3
EDILAPP	pag. 4
MODALITA' DI PAGAMENTO	pag. 5
<b>Trattamenti economici contrattuali (CCNL)</b>	
1. GNF - GRATIFICA NATALIZIA E FERIE	pag. 6
2. APE - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	pag. 7
3. APE 300 ORE	pag. 8
<b>Assistenze (CCPL)</b>	
Requisiti	
- BENEFICIARI DELLE ASSISTENZE	pag. 9
- CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE LE ASSISTENZE	pag. 9
- EROGAZIONE	pag. 10
Casi particolari	
- TRASFERIMENTO AD ALTRA CASSA EDILE O AD ALTRO SETTORE	pag. 10
- DISOCCUPAZIONE / PENSIONE	pag. 10
- DIRITTI DEGLI EREDI	pag. 10
Elenco assistenze	
1. VISITE OCULISTICHE E ACQUISTO PROTESI	pag. 11
2. PROTESI ODONTOIATRICHE / ORTOPEDICHE / ORTOFONICHE	pag. 12
3. COLONIE ESTIVE (Bambini / Adolescenti)	pag. 13
4. SUSSIDI SCOLASTICI (Scuole medie / Scuole superiori / Università)	pag. 14
5. 150 ORE LAVORATORI STUDENTI	pag. 16
6. PREMIO GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA	pag. 16
7. SUSSIDIO PENSIONE	pag. 16
8. SPESE FUNERARIE (Decesso del lavoratore / Decesso di familiari di 1° grado)	pag. 17
9. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER CASI ECCEZIONALI	pag. 18
<b>Altre prestazioni</b>	
1. VESTIARIO E CALZATURE	pag. 19
2. DIARIA MALATTIA / INFORTUNIO	pag. 20
3. ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO	pag. 21
4. PREVEDI	pag. 22
<b>Dichiarazione dei redditi</b>	
MODELLO CU	pag. 24
<b>Impiegati</b>	
REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DI BRESCIA	pag. 26

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

**FILLEA - CGIL Brescia**

[www.cgil.brescia.it](http://www.cgil.brescia.it) > CATEGORIE > FILLEA - Edili, Lapedei

Via Fratelli Folonari 20 - 25126 Brescia  
tel. 0303729340 fax 0303729294

**FILLEA - CGIL Valle Camonica**

Via Saletti 14 - 25047 Darfo BS  
tel. 0364543212-213-243 fax 0364530394

**FILCA - CISL Brescia**

[www.cisl.brescia.it](http://www.cisl.brescia.it) > Categorie > FILCA edilizia, legno, laterizi, lapidei

Via Altipiano d'Asiago 3 - 25128 Brescia  
tel. 0303844540 fax 0303844541

**FENEAL - UIL Brescia**

[www.fenealuil.it](http://www.fenealuil.it)

Via Vantini 20 - 25126 Brescia  
tel. 0303771147 fax 0303771150

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

**ANCE Brescia - Collegio dei Costruttori Edili**

[www.ancebrescia.it](http://www.ancebrescia.it)

Via Ugo Foscolo 20 - 25128 Brescia  
tel. 030399133 fax 030381798

ENTI PARITETICI

**CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE - CAPE**

[www.cassaedilebrescia.it](http://www.cassaedilebrescia.it)

Via Oberdan 122 - 25128 Brescia  
tel. 030289061 fax 0303756321

**ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA - ESEB**

[www.esb.it](http://www.esb.it)

Via della Garzetta 51 - 25133 Brescia  
tel. 0302007193

ISTITUTI PREVIDENZIALI

**INPS**

[www.inps.it](http://www.inps.it)

Via Benedetto Croce 32 - 25121 Brescia

**INAIL**

[www.inail.it](http://www.inail.it)

Via Cefalonia 52 - 25124 Brescia

Per poter inviare comunicazioni ed effettuare pagamenti, la Cassa Edile ha bisogno di conoscere l'indirizzo, il cellulare, l'eventuale e-mail e l'IBAN di ogni lavoratore.

Il numero di cellulare serve alla Cassa Edile per contattare i lavoratori e inviare brevi informative tramite SMS. Inoltre è necessario ai lavoratori per scaricare **EDILAPP**.

**EDILAPP** è un'applicazione per smartphone che consente ai lavoratori di consultare sul proprio cellulare la propria posizione presso la Cassa Edile di Brescia.

Da **EDILAPP** lei può:

- verificare la sua posizione,
- aggiornare i suoi dati personali (**indirizzo, cellulare, e-mail, IBAN**),
- consultare i pagamenti emessi a suo favore relativi a:  
**GNF** - gratifica natalizia e ferie,  
**APE** - anzianità professionale edile,  
**ASSISTENZE**,  
**DIARIE** per malattia nei giorni di carenza,
- richiedere informazioni e inviare documentazione in **PARLA CON LA CASSA**,
- scaricare l'eventuale **CU** (Certificazione Unica) per la dichiarazione dei redditi e inviarla per e-mail,
- consultare l'archivio storico di **PREVEDI** (fondo di previdenza integrativa),
- consultare l'archivio storico di malattie/infortuni.

Per scaricare **EDILAPP** è necessario:

- aver comunicato alla Cassa Edile il proprio numero di **cellulare**,
- accedere a internet con il proprio smartphone e cercare **edilapp.cfp.it**,  
scaricare l'applicazione (download),  
inserire il codice fiscale e premere il tasto **INVIA NUOVA PASSWORD**,  
quando riceve l'SMS con la password, effettuare il login (codice fiscale e password) e premere il tasto **ACCEDI**,  
se iscritto in più Casse Edili, scegliere la Cassa Edile di Brescia.

Per accedere al menu di EDILAPP premere sull'icona in alto a sinistra: 

La Cassa Edile effettua i pagamenti tramite:

- **BONIFICO ORDINARIO** ai lavoratori che hanno comunicato l'IBAN (conto corrente italiano intestato al lavoratore),
- **BONIFICO DOMICILIATO IN POSTA** ai lavoratori che non hanno comunicato i dati del conto corrente.

Per ritirare le somme di un bonifico domiciliato, il beneficiario deve recarsi personalmente presso un qualunque Ufficio Postale e presentare un documento d'identità in corso di validità e il tesserino del codice fiscale.

Il bonifico domiciliato ha un costo a carico del lavoratore di **€ 2,00**.

La Cassa Edile informa il lavoratore di ogni pagamento emesso a suo favore.

La comunicazione avviene tramite:

- notifica su **EDILAPP** a chi ha scaricato l'applicazione sul suo smartphone,
- **SMS** e/o **MAIL** a chi non ha scaricato EDILAPP, ma ha comunicato il numero di cellulare e/o l'indirizzo e-mail,
- **POSTA** solo a chi non ha scaricato EDILAPP e non ha comunicato né numero di cellulare né l'indirizzo e-mail.

**Se ha cambiato il conto corrente, inserisca in EDILAPP il nuovo IBAN.**

**Se non ha scaricato EDILAPP, comunichi tempestivamente alla Cassa Edile il nuovo IBAN.**

Procedura per inserire o modificare l'IBAN in **EDILAPP**:

- accedere a Edilapp con il codice fiscale e la password (se non ricorda la password preme sul tasto INVIA NUOVA PASSWORD e riceverà un sms con il nuovo codice di accesso),
- se è iscritto in più Casse Edili, scegliere la Cassa Edile di Brescia,
- dal menu di EDILAPP scegliere la voce DATI PERSONALI,
- nel campo IBAN scrivere le coordinate del proprio conto corrente (bancario o postale),
- premere sul tasto INVIA RICHIESTA DI MODIFICA ALLA CASSA.

Nel settore edile, a differenza degli altri settori, l'impresa non corrisponde direttamente all'operaio in busta paga la tredicesima e le ferie.

Versa, invece, alla Cassa Edile delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie (GNF). Queste quote di salario differito vengono accantonate in un fondo gestito dalla Cassa Edile, che provvede a erogarle all'operaio a scadenze prefissate.

Il meccanismo di calcolo delle quote GNF è stabilito a livello nazionale dal Contratto collettivo nazionale (CCNL) e relativi allegati. Le modalità di erogazione, invece, sono concordate a livello locale dal Contratto provinciale (CCPL) e dagli accordi territoriali.

Le quote accantonate alla Cassa Edile vengono pagate agli operai alle seguenti scadenze:

- **AGOSTO**

la Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno in corso (I semestre),

- **DICEMBRE**

la Cassa Edile paga il 100% delle quote accantonate nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno in corso (II semestre).

#### Chiarimenti

Dalle quote da erogare vengono detratte:

- la quota a carico del lavoratore del premio assicurazione infortuni fuori del lavoro,
- la quota sindacale:
  - quota fissa, per i lavoratori non iscritti al sindacato,
  - quota di adesione, per i lavoratori iscritti al sindacato (la quota di adesione varia a seconda del livello di inquadramento).

La Cassa Edile invia agli operai una comunicazione relativa alla liquidazione dell'accantonamento effettuata con bonifico bancario o con bonifico domiciliato in posta.

La comunicazione riporta l'importo dell'accantonamento liquidato e il dettaglio delle ore lavorate che l'impresa ha denunciato nei singoli mesi. A titolo informativo, vengono riportate anche le ore denunciate, ma per le quali l'impresa non ha effettuato il versamento.

Nel mese di maggio di ogni anno, la Cassa Edile eroga all'operaio iscritto l'Anzianità Professionale Edile (APE ordinaria), cioè l'anzianità di servizio maturata nel settore edile.

#### REQUISITI PER MATURARE IL DIRITTO

Aver maturato (anche in più Casse Edili) nel biennio precedente l'erogazione almeno **2.100 ore** di lavoro o assimilate.

Ai fini della maturazione del diritto si tengono valide le seguenti ore:

- ore di lavoro ordinario,
- ore di malattia e di infortunio riconosciute e indennizzate dall'INPS o dall'INAIL,
- ore di congedo militare,
- ore di congedo matrimoniale,
- ore di astensione obbligatoria per maternità,
- ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.

Per biennio precedente si intendono i due esercizi finanziari Cassa Edile appena scaduti.

Ricordiamo che l'esercizio finanziario della Cassa Edile non coincide con l'anno solare, ma inizia a ottobre e termina a settembre.

#### IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'importo viene calcolato moltiplicando gli importi orari (coefficienti) per le **ore di lavoro ordinario** contabilizzate nell'esercizio finanziario precedente.

I coefficienti vengono comunicati ogni anno dalla CNCE e variano a seconda della qualifica e del livello APE raggiunto.

#### ORE DENUNCIATE PRESSO ALTRE CASSE EDILI

Ai fini della maturazione del diritto, si tengono valide anche le ore contabilizzate presso le altre Casse.

#### Chiarimenti

- Se le ore di lavoro effettuate nel biennio precedente sono inferiori a quelle necessarie per maturare il diritto, l'operaio non percepisce l'anzianità per quell'anno. Il livello raggiunto, però, non viene azzerato.
- Se l'anno successivo matura il diritto, l'anzianità verrà calcolata applicando il coefficiente successivo a quello dell'ultima erogazione percepita.
- Se, invece, l'operaio esce dal settore edile per due anni consecutivi e poi rientra in edilizia, la prima erogazione APE che riceverà verrà calcolata con il coefficiente più basso (come se non avesse mai percepito in precedenza l'anzianità).

In caso di morte o di inabilità totale dell'operaio è erogata dalla Cassa Edile una prestazione pari a **300 volte la retribuzione oraria minima** contrattuale spettante all'operaio al momento dell'evento.

Requisiti per ottenere la prestazione

1. aver percepito o maturato almeno una volta l'anzianità professionale edile,
2. essere iscritti alla Cassa Edile di Brescia al momento dell'evento,
3. avere, nel biennio precedente l'evento, delle ore accantonate alla Cassa Edile di Brescia.

**DECESSO**

Documenti da presentare in caso di **decesso del lavoratore**:

- stato di famiglia storico (con indicato il nome del defunto),
- certificato di morte,
- atto notorio indicante gli eredi,
- delega (con firma autenticata) degli eventuali eredi maggiorenni in favore di un'unica persona,
- fotocopia del codice fiscale dell'erede beneficiario,
- IBAN dell'erede beneficiario.

**INABILITA' TOTALE**

Documenti da presentare in caso di **inabilità totale del lavoratore**:

- mod. TE08 rilasciato dall'INPS attestante il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.



L'elenco delle assistenze a favore degli operai e degli impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia, la documentazione da presentare e i requisiti necessari per maturare il diritto sono stabiliti dal regolamento della Cassa Edile e dagli accordi territoriali (CCPL).

**Le assistenze sanitarie indicate nella presente guida resteranno in vigore fino a quando non diventerà operativo il Fondo nazionale SANEDIL, previsto dal CCNL del 18/07/2018.**

**Comunicheremo successivamente la nuova normativa in materia di assistenze sanitarie.**

### **BENEFICIARI DELLE ASSISTENZE**

1. IL LAVORATORE iscritto,
2. IL CONIUGE, se a carico,
3. I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO, anche solo parzialmente.  
Casistica relativa ai figli: figli legittimi e illegittimi, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge (art. 38 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818).

### **CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE LE ASSISTENZE**

1. OPERAI:  
aver maturato almeno **1.620 ore nell'anno oppure 810 ore nei sei mesi precedenti** la data dell'evento per cui si richiede l'assistenza.  
IMPIEGATI:  
aver maturato almeno **2 anni consecutivi di contribuzione** alla data dell'evento.  
Nota: nel caso di passaggio da operaio a impiegato, si tengono valide anche le ore maturate dal lavoratore in qualità di operaio, purché il periodo di iscrizione sia continuativo.
2. Trovarsi alle dipendenze di un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Brescia, che abbia regolarmente inviato le denunce contributive ed effettuato i relativi versamenti.
3. Presentare domanda entro **90 giorni** dalla data di emissione della fattura o dell'evento di cui si chiede il rimborso.  
AVVERTENZA: se nei 12 mesi precedenti la data della fattura sono state rimborsate altre fatture per lo stesso sussidio e per lo stesso beneficiario, gli importi già ricevuti saranno detratti dall'importo massimo previsto dal regolamento.

Se l'impresa non è in regola con l'invio delle denunce contributive e con i relativi versamenti, la domanda di sussidio sarà tenuta in sospeso fino alla fine dell'anno in corso. Se entro questa data l'impresa non avrà regolarizzato la sua posizione, il sussidio non potrà più essere erogato e la domanda verrà archiviata definitivamente.

### **OPERAI: ORE VALIDE PER OTTENERE IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE**

- ore di lavoro ordinario e ore di festività
- ore di malattia/infortunio/mal. professionale debitamente certificate (nei limiti della conservazione del posto di lavoro)
- ore di ferie maturate e godute (160 ore annue)
- ore di permessi individuali retribuiti (88 ore annue)
- ore di congedo matrimoniale
- ore di assenza per maternità (limitatamente al periodo obbligatorio)
- ore di Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria (nei limiti di legge)
- ore di assenza retribuita per permessi sindacali e per assemblee sindacali (nei limiti di legge)
- ore di permessi retribuiti per cariche pubbliche (nei limiti di legge).

Nel calcolo delle ore vengono considerate, se documentate, anche quelle denunciate presso altre Casse Edili che accettino la reciprocità del trattamento.

## INVIO DOCUMENTAZIONE

La documentazione può essere inviata tramite:

- **EDILAPP** edilapp.cfp.it > parla con la cassa
- **MAIL** lavoratori@cassaedilebrescia.it
- **FAX** 0303756321
- **POSTA** CAPE - via Oberdan 122 - 25128 Brescia

## EROGAZIONE

Come stabilito dal CCPL del 24/02/2017, dal 1° ottobre 2017 l'erogazione di tutte le assistenze previste dal Contratto Provinciale verrà effettuata in due momenti distinti:

- acconto pari al 60% dell'importo teorico spettante,
- saldo, da erogarsi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo, fino a un massimo del 40% nei limiti della capienza economica definita al 30 settembre dal Bilancio preconsuntivo della Cassa Edile.

## TRASFERIMENTO AD ALTRA CASSA EDILE O AD ALTRO SETTORE

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto, il lavoratore (operaio o impiegato) che viene trasferito in altra Cassa Edile oppure passa ad altro settore per dimissioni volontarie, potrà beneficiare delle assistenze solo se alla data dell'evento per cui richiede il sussidio era ancora alle dipendenze di un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Brescia.

## DISOCCUPAZIONE / PENSIONE

### OPERAI

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto, l'operaio disoccupato e iscritto alle liste di collocamento oppure collocato in pensione potrà beneficiare delle assistenze solo se alla data dell'evento per cui richiede il sussidio non siano trascorsi più di 2 mesi dalla data di disoccupazione o di collocamento in pensione.

Gli operai disoccupati devono allegare alla richiesta di sussidio il modello NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) rilasciata dal Centro per l'impiego.

### IMPIEGATI

L'iscrizione cessa, e con essa ogni diritto, con le dimissioni, il licenziamento o il collocamento in pensione dell'impiegato iscritto.

## DIRITTI DEGLI EREDI

In presenza di tutti gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto, gli **eredi che erano fiscalmente a carico del lavoratore deceduto** (operaio o impiegato) possono continuare a beneficiare delle assistenze solo se alla data dell'evento per cui richiedono il sussidio non è trascorso più di 1 anno dalla data del decesso.

**Le assistenze sanitarie indicate nella presente guida resteranno in vigore fino a quando non diventerà operativo il Fondo nazionale SANEDIL, previsto dal CCNL del 18/07/2018.**

**Comunicheremo successivamente la nuova normativa in materia di assistenze sanitarie.**

Il sussidio è pari al **60%** della spesa sostenuta, fino a un massimo di € **165,00** annui per ogni avente diritto.

Documenti da presentare

1. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
2. fotocopia leggibile della fattura dell'ottico o scontrino fiscale parlante con prescrizione lenti,
3. fotocopia parcella dell'eventuale visita oculistica,
4. se la richiesta è per un familiare, domanda compilata sul modulo "Richiesta di sussidio per familiari a carico" scaricabile dal sito internet della Cassa Edile (nella sezione "Modulistica per operai" o "Modulistica per impiegati"), oppure dichiarazione dell'impresa attestante il godimento delle detrazioni fiscali per il familiare interessato.

Chiarimenti

- Il rimborso viene calcolato sull'importo della fattura o dello scontrino fiscale comprensivo di IVA.
- Le fatture di importo inferiore a € 25,82 non sono rimborsabili, però possono essere cumulate a eventuali fatture successive, purché dalla data della prima fattura non sia trascorso più di un anno.
- La spesa della montatura degli occhiali è rimborsabile solo se viene acquistata insieme alle lenti da vista. Nessun sussidio è concesso per la sola montatura.

**Le assistenze sanitarie indicate nella presente guida resteranno in vigore fino a quando non diventerà operativo il Fondo nazionale SANEDIL, previsto dal CCNL del 18/07/2018.**

**Comunicheremo successivamente la nuova normativa in materia di assistenze sanitarie.**

Il sussidio è pari al **60%** della spesa sostenuta, fino a un massimo di € **800,00** annui per ogni avente diritto.

#### Documenti da presentare

1. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
2. fotocopia leggibile della fattura dell'odontoiatra o dell'ortopedico o dell'ortofonico,
3. se la richiesta è per un familiare, domanda compilata sul modulo "Richiesta di sussidio per familiari a carico" scaricabile dal sito internet della Cassa Edile (nella sezione "Modulistica per operai" o "Modulistica per impiegati"), oppure dichiarazione dell'impresa attestante il godimento delle detrazioni fiscali per il familiare interessato.

#### Chiarimenti

- Non è concesso alcun sussidio per la sola visita odontoiatrica, ortopedica o ortofonica.
- Non è concesso alcun sussidio per la cura dei denti, pertanto la fattura dovrà riportare l'importo delle protesi distinto da quello delle eventuali cure oppure, se nella fattura la dicitura è generica, dovrà essere allegato il preventivo o una dichiarazione del dentista da cui risulti il costo delle protesi.
- Le fatture di importo inferiore a € 30,99 non sono rimborsabili, però possono essere cumulate a eventuali fatture successive, purché dalla data della prima fattura non sia trascorso più di un anno.
- Il lavoratore perde il diritto all'assistenza nel caso che la Cassa Edile accerti che la fattura è stata maggiorata o alterata.

Nelle colonie estive marine sono ammessi gratuitamente tutti i figli (o equiparati) di età compresa fra i 5 anni e mezzo e i 15 anni e mezzo.

Requisiti per ottenere il sussidio

1. presentare richiesta di sussidio entro il **15 febbraio** dell'anno in corso,
2. BAMBINI - età minima: devono aver compiuto i 5 anni entro il 1° gennaio,
3. ADOLESCENTI - età massima: devono aver compiuto i 15 anni entro il 1° gennaio.

Documenti da presentare

1. domanda compilata su apposito modulo disponibile sul sito internet della Cassa Edile a partire dalla metà del mese di dicembre.

Chiarimenti

- La data dell'evento è il **1° febbraio** dell'anno di fruizione dell'assistenza.

RIMBORSO SPESE DIDATTICHE – SCUOLE MEDIE

ASSEGNO DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI

ASSEGNO DI STUDIO – UNIVERSITA'

### Chiarimenti

- La data evento dei sussidi scolastici è il **30 settembre** dell'anno per il quale si chiede l'assistenza (es. 30/09/2021 per l'anno scolastico o accademico 2021-2022).
- L'importo erogato è al netto di eventuali contributi economici erogati per la medesima finalità da parte di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati.

### **RIMBORSO SPESE DIDATTICHE – SCUOLE MEDIE**

Il sussidio è concesso fino a un massimo annuo di € **150,00** per ogni figlio (o equiparato) fiscalmente a carico che frequenti le Scuole medie.

Il sussidio è esteso anche ai lavoratori edili studenti.

### Requisiti per ottenere il sussidio

1. il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile di Brescia per tutto il mese di settembre,
2. presentare richiesta di sussidio entro il **31 dicembre** dell'anno in corso.

### Documenti da presentare

1. certificato di iscrizione e frequenza per l'anno in corso rilasciato dalla Scuola,
2. domanda compilata su apposito modulo disponibile sul sito internet della Cassa Edile a partire dal mese di ottobre.

**Non si accettano autocertificazioni.**

### **ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI**

Il sussidio è concesso fino a un massimo annuo di € **300,00** per ogni figlio (o equiparato) fiscalmente a carico che frequenti le Scuole superiori (statali, regionali, paritarie - Scuola Edile compresa).

Il sussidio è esteso anche ai lavoratori edili studenti e al coniuge fiscalmente a carico.

### Requisiti per ottenere il sussidio

1. il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile di Brescia per tutto il mese di settembre,
2. presentare richiesta di sussidio entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso,
3. gli studenti non devono aver già percepito il sussidio per la stessa classe, anche se di un istituto diverso.

### Documenti da presentare

1. certificato di iscrizione e frequenza per l'anno in corso rilasciato dalla scuola,
2. domanda compilata su apposito modulo disponibile sul sito internet della Cassa Edile a partire dal mese di ottobre.

**Non si accettano autocertificazioni.**

## **ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA'**

Il sussidio è concesso fino a un massimo annuo di € **774,69** per ogni figlio (o equiparato) fiscalmente a carico che frequenti l'Università (statale o privata) o un Istituto parauniversitario. Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente e al coniuge fiscalmente a carico.

### Requisiti per ottenere il sussidio

1. il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile di Brescia per tutto il mese di settembre,
2. presentare richiesta di sussidio entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso,
3. dal 2° anno accademico gli studenti devono aver superato con esito favorevole almeno il 60% degli esami previsti dal piano degli studi consigliato dalla facoltà per l'anno accademico precedente.

Il sussidio non potrà essere concesso agli studenti fuori corso, eccetto per casi eccezionali (es.: malattia).

### Documenti da presentare

Per il 1° anno accademico (o per il 1° anno di specializzazione):

1. certificato di iscrizione per l'anno in corso rilasciato dall'Università per l'anno accademico in corso e, per i corsi di specializzazione, l'attestato di laurea,
2. domanda compilata su apposito modulo disponibile sul sito internet della Cassa Edile a partire dal mese di ottobre.

Dal 2° anno accademico (o dal 2° anno di specializzazione):

1. certificato di iscrizione per l'anno in corso rilasciato dall'Università per l'anno accademico in corso,
2. **piano degli studi** dell'anno precedente, consigliato dalla facoltà universitaria,
3. documento attestante gli esami sostenuti o fotocopia del libretto universitario riportante gli esami sostenuti,
4. domanda compilata su apposito modulo disponibile sul sito internet della Cassa Edile a partire dal mese di ottobre.

**Non si accettano autocertificazioni.**

## 150 ORE LAVORATORI STUDENTI

Agli operai studenti che frequentano le scuole medie inferiori o superiori presso una scuola statale o paritaria è riconosciuto il rimborso delle ore di lavoro perse, fino a un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.

Vengono rimborsate:

- tutte le ore perse, se il lavoratore lascia il cantiere prima delle ore 16.00,
- due ore, se il lavoratore lascia il cantiere fra le 16.00 e le 17.00,
- un'ora, se il lavoratore lascia il cantiere dopo le 17.00,
- otto ore al giorno per ogni giorno d'esame, escluso il sabato.

Documenti da presentare

1. dichiarazione di frequenza rilasciata dalla scuola, con la specifica dei giorni di presenza e di assenza, da presentare entro la fine dell'anno scolastico.

## PREMIO GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA

Premio per i giovani di età compresa fra i 15 anni compiuti e i 18 anni non ancora compiuti che iniziano la loro attività lavorativa in edilizia (o vi si trasferiscono da altra occupazione).

Dopo 1 anno di lavoro è concesso un premio di:

- € **206,58** per chi non ha frequentato la Scuola Edile,
- € **361,52** per gli ex allievi del biennio diurno della Scuola Edile.

Chiarimenti

- Trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, la data evento è l'ultimo giorno del dodicesimo mese.

Documenti da presentare

1. stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
2. dichiarazione dell'impresa attestante la data di inizio dell'attività lavorativa del dipendente,
3. eventuale attestato di qualifica del biennio/triennio diurno della Scuola Edile, se il richiedente ne è in possesso.

## SUSSIDIO PENSIONE

A tutti gli operai collocati in pensione dall'INPS è riconosciuto un sussidio di € **200,00**.

Requisiti per ottenere il sussidio

1. aver maturato, in deroga alle condizioni generali, almeno **4.000 ore** nei tre anni precedenti al collocamento in pensione,
2. non siano trascorsi più di 2 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data della pensione.

Documenti da presentare

1. fotocopia del prospetto di liquidazione INPS (Mod. TE 08).

Chiarimenti

- La richiesta va presentata entro 90 giorni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di emissione del Mod. TE 08.



DECESSO LAVORATORE ISCRITTO  
DECESSO FAMILIARI DI 1° GRADO

**DECESSO LAVORATORE**

Il contributo è di € **1.084,56** da erogarsi agli eredi legittimi dell'operaio deceduto.

Chiarimenti

- La data dell'evento è la data del decesso.

Documenti da presentare (tutti in carta semplice)

1. stato di famiglia storico alla data del decesso (con indicato il nome del defunto),
2. certificato di morte,
3. atto notorio indicante gli eredi,
4. delega (con firma autenticata) degli eventuali eredi maggiorenni in favore di un'unica persona,
5. fotocopia del codice fiscale dell'erede beneficiario,
6. IBAN dell'erede beneficiario.

**DECESSO FAMILIARI DI 1° GRADO**

Il contributo è di € **542,28** da erogarsi nel caso di decesso di familiari di 1° grado:

- coniuge fiscalmente a carico,
- genitori se a carico dell'operaio o titolari di una pensione INPS non superiore al trattamento minimo,
- figli (legittimi, illegittimi, adottivi o equiparati) fiscalmente a carico.

Chiarimenti

- La data dell'evento è la data del decesso.

Documenti da presentare (tutti in carta semplice)

1. stato di famiglia del lavoratore iscritto o autocertificazione,
2. certificato di morte,
3. se il defunto è la madre, atto notorio indicante il grado di parentela,
4. dichiarazione dell'impresa attestante il godimento delle detrazioni fiscali per la persona defunta,  
oppure fotocopia del certificato INPS (mod. O/BIS M), solo se il genitore defunto percepiva la pensione integrata al trattamento minimo.

**Le assistenze sanitarie indicate nella presente guida resteranno in vigore fino a quando non diventerà operativo il Fondo nazionale SANEDIL, previsto dal CCNL del 18/07/2018.**

**Comunicheremo successivamente la nuova normativa in materia di assistenze sanitarie.**

Viene erogato qualora il lavoratore dimostri di aver sostenuto spese straordinarie per cure mediche o interventi medici particolarmente onerosi.

La domanda deve riferirsi a spese sostenute nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta.

#### Documenti da presentare

1. stato di famiglia rilasciato dal Comune (no autocertificazione),
2. se la richiesta è per un familiare, dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali o di assegni familiari per quel familiare,
3. fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare: mod. Unico / 730 / CU,
4. certificato medico riportante la patologia o prescrizione medica che motiva la spesa,
5. fotocopia delle opportune fatture di spesa e ogni altro documento utile per illustrare la pratica.

La Cassa Edile si riserva di chiedere ulteriore documentazione.

#### Chiarimenti

- La data dell'evento è la data della prima fattura.
- Il Comitato di Presidenza valuta se concedere il sussidio ed eventualmente stabilisce quale importo erogare.

La fornitura del vestiario e delle scarpe antinfortunistiche è gratuita ed è regolamentata dal CCPL 30/06/1986 e dall'accordo provinciale 12/04/2012.

Viene effettuata una volta all'anno.

### Requisiti per maturare il diritto

- risultare iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data del **31 MAGGIO**, alle dipendenze di una ditta in regola con i versamenti e con l'invio delle denunce mensili,
- aver accantonato **250 ore di lavoro o assimilate nel bimestre aprile-maggio oppure 1.375 ore nei dodici mesi precedenti il 31 maggio** (per ore assimilate si intendono le eventuali ore di assenza per malattia, infortunio, ferie, festività e permesso retribuito),
- essere presente presso un'impresa edile regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Brescia nel periodo di inoltro degli ordini o alla data prevista per la consegna del materiale.

### Chiarimenti

- La fornitura non è dovuta per quei lavoratori che, pur avendo maturato il diritto, non sono più iscritti alla Cassa Edile di Brescia alla data di inoltro degli ordini ai fornitori o alla data prevista per la consegna del materiale.

L'Accordo provinciale del 12/04/2012 ha introdotto il **sistema a punti**.

A ogni capo di vestiario e a ogni paio di calzature presenti nel dépliant è assegnato un punteggio. L'operaio ha a disposizione **100 punti** e può scegliere il materiale fra le varie proposte elencate nel dépliant, componendo un proprio kit senza superare il tetto di 100 punti.

E' **obbligatorio scegliere almeno un paio di scarpe**.

Ogni anno, entro la fine di luglio, la Cassa Edile invia agli operai il dépliant aggiornato con la scheda per la scelta del materiale. L'operaio, dopo aver compilato la scheda, deve consegnarla all'impresa che provvederà a inserire i dati nel portale internet messo a disposizione dalla Cassa Edile.

Il dépliant è disponibile anche sul sito internet della Cassa Edile:

[www.cassaedilebrescia.it](http://www.cassaedilebrescia.it) > VESTIARIO > Dépliant

Entro la fine di settembre la Cassa Edile invierà al fornitore l'ordine relativo a tutti quegli operai aventi diritto per cui l'impresa ha inserito i dati nel portale internet.

Gli operai che hanno maturato il diritto, ma non hanno comunicato i dati all'impresa, riceveranno la fornitura standard.

Il materiale verrà consegnato all'impresa a partire dal mese di novembre.

**Queste prestazioni vengono erogate sulla base della documentazione inviata alla Cassa Edile dall'impresa (l'operaio non deve inviare nulla).**

### **DIARIA DI MALATTIA**

Come previsto dagli Accordi Provinciali del 02/12/2002 e del 27/06/2012, per malattie che hanno una durata **fino a 6 giorni** al massimo, la Cassa Edile paga direttamente all'operaio una diaria per i primi tre giorni di malattia (giorni di **carezza**).

La diaria viene erogata per un massimo di 6 eventi nell'arco dell'anno solare (il predetto limite non trova applicazione nel caso di trattamenti emodialitici o per l'effettuazione di terapie oncologiche in regime di *day hospital*).

Gli importi giornalieri della diaria variano a seconda della qualifica:

- operaio IV livello: € **42,55**
- operaio specializzato: € **40,83**
- operaio qualificato: € **39,10**
- operaio comune: € **36,65**
- apprendisti:
  - con paghe a semestri: € **21,28**
  - professionalizzanti: € **35,65** (inquadramento iniziale I livello)  
€ **39,10** (inquadramento iniziale II livello)  
€ **40,83** (inquadramento iniziale III livello)

Per gli eventi di malattia di durata compresa fra i 7 e i 10 giorni la Cassa Edile eroga all'operaio una somma pari alla differenza fra la quota integrata in busta paga dall'impresa e la diaria in vigore.

### **DIARIA DI INFORTUNIO o MALATTIA PROFESSIONALE**

Come previsto dall'Accordo Nazionale del 10/11/2004, la Cassa Edile paga direttamente all'operaio una diaria per i primi tre giorni successivi a quello in cui è avvenuto l'infortunio (giorni di **carezza**). Da novembre 2004, l'importo erogato è pari alla differenza fra la quota integrata in busta paga dall'impresa e l'importo della diaria in vigore al 31/10/2004 (€ 15,49 al giorno).

Questa prestazione cesserà quando la quota integrata in busta paga dall'impresa sarà uguale o superiore a € 15,49 giornalieri.

#### Erogazione

Come stabilito dal CCPL del 24/02/2017, dal 1° ottobre 2017 l'erogazione di queste prestazioni verrà effettuata in due momenti distinti:

- acconto pari al 60% dell'importo teorico spettante,
- saldo, da erogarsi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario successivo, fino a un massimo del 40% nei limiti della capienza economica definita al 30 settembre dal Bilancio preconsuntivo della Cassa Edile.

**Le assistenze sanitarie indicate nella presente guida resteranno in vigore fino a quando non diventerà operativo il Fondo nazionale SANEDIL, previsto dal CCNL del 18/07/2018.**

**Comunicheremo successivamente la nuova normativa in materia di assistenze sanitarie.**

L'assicurazione copre tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Brescia (operai e impiegati). La Compagnia Assicuratrice provvede a liquidare gli infortuni che si verificano fuori del lavoro o in itinere e che comportino un'inabilità permanente o il decesso del lavoratore.

Requisiti per ottenere il sussidio

1. al momento dell'infortunio o del decesso, essere in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Brescia,
2. inoltrare all'Assicurazione la denuncia del sinistro entro 2 anni dalla data dell'infortunio.

L'estratto della polizza è consultabile sul sito internet della Cassa Edile:  
[www.cassaedilebrescia.it](http://www.cassaedilebrescia.it) > OPERAI (o IMPIEGATI) > ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO.

**INVALIDITA' PERMANENTE**

Massimali

- invalidità permanente: € 38.288,45
- invalidità permanente parziale superiore a 3 punti: € 382,00 per ogni punto di invalidità,
  - fino a 15 punti l'assicurazione non indennizza i primi 3 punti di invalidità,
  - se superiore a 15 punti l'assicurazione indennizza anche i primi 3.

Se l'invalidità permanente è totale verrà liquidato il 150% del massimale.

Se l'invalidità permanente è parziale di grado uguale o superiore al 60% verrà liquidato il 100% del massimale.

Documenti da presentare

1. denuncia dettagliata del sinistro,
2. certificato del pronto soccorso, successivi certificati medici e certificato di guarigione,
3. eventuale certificato rilasciato dal proprio medico curante o da uno specialista con l'indicazione dell'inabilità permanente residua.

L'inabilità residua verrà sempre accertata anche da un medico incaricato dall'Assicurazione.

**DECESSO**

Massimali

- decesso
  - senza familiari a carico: € 8.933,97
  - con familiari a carico con reversibilità: € 25.525,64
  - con familiari a carico senza reversibilità: € 38.288,45

Documenti da presentare

1. denuncia dettagliata del sinistro,
2. stato di famiglia,
3. certificato di morte,
4. documentazione delle cause del decesso,
5. testamento o atto notorio indicante gli eredi,
6. eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Assicurazione.

In data 8 agosto 2002 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha autorizzato l'esercizio dell'attività del fondo PREVEDI, che **ha la finalità di erogare una pensione integrativa agli operai e agli impiegati del settore edile.**

Dal 1° gennaio 2015 tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri, apprendisti) vanno iscritti d'ufficio a PREVEDI (come previsto dal CCNL 01/07/2014 - art. 97).

- **QUOTA CONTRATTUALE**

Dal 1° gennaio 2015 l'impresa versa mensilmente per ogni dipendente in forza la QUOTA CONTRATTUALE PREVEDI, indipendentemente che il lavoratore abbia aderito al Fondo oppure no.

In aggiunta alla QUOTA CONTRATTUALE, il lavoratore può decidere di aderire al Fondo e/o destinare al Fondo il TFR.

- **CONTRIBUTO DI ADESIONE**

Il CONTRIBUTO ADESIONE al Fondo PREVEDI va calcolato sull'imponibile TFR ed è in parte a carico dell'impresa (1%) e in parte a carico del lavoratore (1% o più, a seconda della volontà del lavoratore).

- **DESTINAZIONE TFR**

Il TFR maturato nel mese può essere destinato al Fondo PREVEDI nella misura del 100% o del 18%.

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 possono destinare il TFR a Prevedi solo nella misura del 100%.

(Riforma previdenza complementare D.Lgs. 252 del 05/12/2005)

L'impresa provvede a trattenere mensilmente dalla busta paga quanto dovuto dal lavoratore e lo versa alla Cassa Edile insieme agli altri contributi a carico impresa.

La Cassa Edile svolge un servizio di intermediazione fra PREVEDI e i lavoratori in forza presso le imprese iscritte.

Per informazioni sulla previdenza complementare e sul conferimento del TFR, il dettaglio delle quote versate a suo favore e la modulistica consultare il sito di PREVEDI: **[www.prevedi.it](http://www.prevedi.it)**

## **FONDO DI GARANZIA INPS**

Nel caso di fallimento dell'impresa, i lavoratori possono chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il versamento al Fondo Prevedi delle somme dovute.



# SEI UN DIPENDENTE DI UN'AZIENDA DEL SETTORE EDILE INDUSTRIALE O ARTIGIANO?



Controlla il **credito che hai maturato** nel Fondo Pensione Prevedi, fondo pensione nazionale del settore edile!

Grazie ai Contratti nazionali di lavoro dell'edilizia, a partire da gennaio 2015 ricevi un **accantonamento gratuito** nel Fondo Prevedi, attualmente compreso tra 10 e 20 euro mensili per ogni mese intero di lavoro, versato dal tuo datore di lavoro **senza alcuna trattenuta** nella tua busta paga.

Per **controllare il tuo accantonamento contrattuale gratuito**, entra nel sito [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) e clicca subito il pulsante **"Verifica l'importo che hai maturato"**.

La posizione che maturi nel Fondo Prevedi serve a crearti una "liquidazione" aggiuntiva per sostenerti economicamente quando cesserai il rapporto di lavoro, per pensionamento o per qualsiasi altro motivo.

Inoltre, per aumentare la tua liquidazione Prevedi, i Contratti di lavoro dell'edilizia ti riservano un'opportunità da non perdere: **se decidi di versare sulla tua posizione Prevedi l'1% della tua retribuzione mensile, il tuo datore di lavoro sarà tenuto, per Contratto nazionale di lavoro, a versare lo stesso importo a tuo favore: IN QUESTO MODO IL TUO CONTRIBUTO RADDOPPIERÀ!**

Puoi decidere liberamente di versare a Prevedi anche il TFR, oppure di tenerlo in azienda.

**FACCIAMO UN ESEMPIO PER UN LAVORATORE CON UN REDDITO LORDO** (cioè prima delle ritenute fiscali e previdenziali) **DI 1.800 EURO MENSILI**, confrontando l'accantonamento in Prevedi:

- A)** con il solo contributo contrattuale automatico;
- B)** con il contributo contrattuale automatico + il contributo percentuale sulla retribuzione;
- C)** con il contributo contrattuale automatico + il contributo percentuale sulla retribuzione + il contributo TFR.

#### ACCANTONAMENTO PREVEDI

	FONTI CONTRIBUTIVE		
	A) Solo contributo contrattuale	B) Contributo contrattuale + 2% retribuzione	C) Contributo contrattuale + 2% retribuzione + TFR
Contributo contrattuale	12 euro mensili	12 euro mensili	12 euro mensili
1% retribuzione a carico lavoratore	-	18 euro mensili	18 euro mensili
1% retribuzione a carico azienda	-	18 euro mensili	18 euro mensili
TFR	-	-	133 euro mensili
<b>Totale accantonamento mensile</b>	<b>12 euro mensili</b>	<b>48 euro mensili</b>	<b>181 euro mensili</b>
<b>Totale accantonamento annuo (13 mesi*)</b>	<b>156 euro annuali</b>	<b>624 euro annuali</b>	<b>2.353 euro annuali</b>
<b>Totale accantonamento in 10 anni</b>	<b>1.560 euro in 10 anni</b>	<b>6.240 euro in 10 anni</b>	<b>23.530 euro in 10 anni</b>

\* Per gli impiegati vanno considerate 14 mensilità nell'anno anziché 13.

A questo beneficio contributivo, si aggiungono i **rendimenti prodotti** dal Fondo Pensione (info su [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) nella sezione "Gestione del patrimonio") e il **risparmio fiscale** sui contributi versati al Fondo stesso (per saperne di più [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) sezione "Vantaggi")

## ALLORA COSA ASPETTI?

Scarica e compila il **Modulo di integrazione contributiva** e invialo per e-mail, insieme a un **documento di identità**, a [info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it)

Se invece desideri una **consulenza individuale** vai su [www.prevedi.it/richiamami.php](http://www.prevedi.it/richiamami.php): **sarai ricontattato da Prevedi nel giorno e nella fascia oraria che ci indicherai.**



SCANSIONAMI

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - Prima dell'adesione leggere la Sezione I della Nota informativa "Informazioni chiave per l'aderente".  
Maggiori informazioni su Prevedi sono rinvenibili nella Nota informativa e nello Statuto disponibili su [www.prevedi.it/documentazione.php](http://www.prevedi.it/documentazione.php).

Ogni anno la Cassa Edile invia la CERTIFICAZIONE UNICA (CU) relativa ai redditi dell'anno precedente a tutti quei lavoratori che hanno beneficiato di prestazioni per le quali la Cassa Edile ha effettuato la ritenuta d'acconto (DPL n° 314 del 2/9/1997).

La ritenuta fiscale viene versata all'Esattoria direttamente dalla Cassa Edile.

Erogazioni soggette a ritenuta d'acconto (23%):

- APE (Anzianità Professionale Edile) (CU intestata all'operaio)
- PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA (CU intestata all'operaio)
- 150 ORE LAVORATORI STUDENTI (CU intestata all'operaio)
- SUSSIDIO PENSIONE (CU intestata all'operaio)
- DIARIA MALATTIA (CU intestata all'operaio)

#### SUSSIDI SCOLASTICI PER I FIGLI STUDENTI

- ASSEGNI DI STUDIO - SCUOLE SUPERIORI (CU intestata al figlio - **senza ritenuta**)
- ASSEGNI DI STUDIO - UNIVERSITA' (CU intestata al figlio - **senza ritenuta**)

#### SUSSIDI SCOLASTICI PER I LAVORATORI STUDENTI

- ASSEGNI DI STUDIO - SCUOLE SUPERIORI (CU intestata all'operaio / impiegato)
- ASSEGNI DI STUDIO - UNIVERSITA' (CU intestata all'operaio / impiegato)

L'anno successivo a quello dei redditi di riferimento, il certificato sarà disponibile in EDILAPP: [edilapp.cfp.it](http://edilapp.cfp.it)

Da EDILAPP può scaricare la sua CU e inviarla alla sua e-mail o a qualunque altro indirizzo di posta elettronica desiderato.

Procedura:

- accedere a Edilapp con il codice fiscale e la password (se non ricorda la password preme sul tasto INVIA NUOVA PASSWORD e riceverà un sms con il nuovo codice di accesso),
- se è iscritto in più Casse Edili, scegliere la Cassa Edile di Brescia,
- dal menu di EDILAPP scegliere la voce CERTIFICAZIONE UNICA,
- premere sulla voce SCARICA in corrispondenza dell'anno che le interessa (esempio: CU 2020 relativa ai redditi 2019),
- apparirà il file pdf della CU,
- dal menu (tre punti verticali nell'angolo in alto a destra) scegliere INVIA FILE,
- premere sull'icona E-MAIL e digitare l'indirizzo di posta elettronica dove vuole inviare la CU.



## Chiarimenti

- **FIGLI STUDENTI**

Agli studenti che hanno percepito l'ASSEGNO DI STUDIO (per scuole superiori o università) la Cassa Edile trasmette la CU (Certificazione unica).

La CU è intestata agli studenti. Non sono state operate ritenute d'acconto in quanto il beneficiario dell'erogazione (il figlio studente) ha conseguito l'assegno di studio per un ammontare complessivo non superiore alla cifra che lo esonera dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.

La CU dovrà essere utilizzata dallo studente nel caso in cui sia possessore di altri redditi. Se l'importo di questi redditi (comprensivo dell'assegno di studio) supera il limite di esonero dalla dichiarazione dei redditi, dovrà presentare il mod. 730.

La CU va utilizzata anche quando il lavoratore presenti la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per la richiesta di prestazioni agevolate (indicatore ISEE).

- **GNF**

Le somme liquidate agli operai ad agosto e a dicembre, relative a ferie e gratifica natalizia (GNF), sono già state assoggettate a ritenuta fiscale direttamente dall'impresa in busta paga, quindi non verranno inserite nella CU della Cassa Edile, ma saranno presenti nella CU dell'impresa.

- **SPESE SANITARIE DETRAIBILI**

*CNCE - lettera circolare n. 2 del 25/01/2016*

Fino a quando non diventa operativo il Fondo SANEDIL, la Cassa Edile non rientra fra i soggetti iscritti all'Anagrafe nazionale dei Fondi o Casse di assistenza sanitaria integrativa, pertanto non è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate le prestazioni economiche erogate a favore dei lavoratori che hanno sostenuto spese sanitarie.

Quindi nella dichiarazione dei redditi, **le spese sanitarie sono interamente deducibili** da parte dei lavoratori che le hanno sostenute.

Dal 1° gennaio 2015 tutti i dipendenti di imprese edili (operai, impiegati, apprendisti, quadri) vanno iscritti d'ufficio al Fondo Prevedi, indipendentemente che abbiano aderito al Fondo oppure no (CCNL 01/07/2014 - art. 97).

L'iscrizione comporta il versamento a carico dell'impresa della quota contrattuale Prevedi.

In aggiunta, l'impiegato può scegliere di aderire volontariamente al Fondo Prevedi e/o di destinare il suo TFR al Fondo.

Inoltre può manifestare la volontà di iscriversi anche alla Cassa Edile di Brescia per ottenere le assistenze previste dal CCPL 01/11/1980 e successive modifiche.

L'iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile di Brescia è un istituto contrattuale provinciale introdotto il 1° gennaio 1979.

### ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

- L'iscrizione presso la Cassa Edile non è obbligatoria (come per gli operai), ma volontaria.
- L'iscrizione dà diritto a sussidi e rimborsi spese. Resta a carico della ditta il pagamento delle festività, delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei riposi annui e delle malattie.
- Il diritto alle assistenze matura dopo **2 anni consecutivi di contribuzione**.
- L'iscrizione cessa con le dimissioni o il licenziamento, il collocamento in pensione o il decesso dell'iscritto. Dalla data di cessazione dell'iscrizione cessa anche il diritto a tutte le assistenze.

Gli impiegati che dichiarano la loro volontà di iscriversi alla Cassa Edile di Brescia e si impegnano a osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato da ANCE-INTERSIND-FLC in vigore per gli impiegati delle imprese edili e affini, nonché il relativo Contratto Integrativo Provinciale, e a rispettare lo Statuto e il Regolamento della Cassa Edile di Brescia.

### CONTRIBUTI

• A carico impiegato	<b>0,70%</b>
• A carico impresa	<b>0,60%</b>
Totale	<b>1,30%</b>

### IMPONIBILE

Lo stipendio mensile IMPONIBILE è dato dalla somma di:

STIPENDIO MINIMO + INDENNITA' DI CONTINGENZA + PREMIO DI PRODUZIONE + EDR

Il contributo va calcolato su TUTTE LE MENSILITA' retribuite.

Vanno, pertanto, assoggettati a contribuzione:

- la TREDICESIMA MENSILITA' pagata agli impiegati nel mese di dicembre;
- il PREMIO ANNUO pagato agli impiegati nel mese di giugno (non comprensivo di EDR);
- il PREMIO DI FEDELTA' pagato agli impiegati che hanno una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale.

Nella denuncia contributiva mensile, l'impresa denuncia alla Cassa Edile anche i contributi degli impiegati iscritti e li versa cumulativamente ai contributi operai.

### ISCRIZIONE SINDACALE

Gli impiegati iscritti a un'Organizzazione Sindacale per la quale la Cassa Edile effettui servizio di riscossione avranno un'ulteriore trattenuta pari allo **0,80%** calcolato sullo stesso imponibile CAPE. Detta quota verrà trattenuta in busta paga dal datore di lavoro, che la verserà alla Cassa Edile unitamente al contributo dell'1,30%.

#### ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO

L'assicurazione viene prestata a favore di tutti gli impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia.

La Compagnia Assicuratrice provvede a liquidare gli infortuni che si verificano fuori del lavoro e che comportino un'invaldità permanente o il decesso del lavoratore.

L'importo dell'assicurazione è **€ 1,27** all'anno. L'impresa trattiene dalla busta paga l'importo dell'assicurazione e lo versa alla Cassa Edile insieme ai contributi relativi alla denuncia del mese di GENNAIO.

Per i dettagli consultare il sito internet della Cassa Edile:

[www.cassaedilebrescia.it](http://www.cassaedilebrescia.it) > IMPIEGATI > Regolamento